

N. 3400/2014

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA E PER I MINORENNI

ORDINANZA

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dr. *Montella* Presidente

Dr. *Vicisconti* Consigliere

Dr. *Di Maria* Consigliere

Vista l'istanza di sospensione formulata nel ricorso proposto per l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di protezione internazionale;
Ritenuto che l'ordinanza di rigetto, emessa ex art. 702 c.p.c. in siffatta materia, non è di per sé esecutiva, mentre la sospensione dell'esecutività del provvedimento della Commissione territoriale è disciplinata integralmente dall'art. 19, comma 4°, Dec. Leg.vo n. 150/2011, che prevede appunto l'efficacia sospensiva quale effetto legale della semplice proposizione dell'impugnazione (tranne che nei casi che nella specie non sono stati dedotti), efficacia che perdura sino al provvedimento definitivo sull'impugnazione del predetto provvedimento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione.

Nomina, quale relatore il Dr. *Vicisconti*

Napoli, 6-11-2014.

IL PRESIDENTE

Osella Ungher